



IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE LAVORO

in persona dei magistrati

dott. Catello Pandolfi Presidente

dott.ssa Michela Francorsi giudice relatore

dott.Aquino giudice onorario

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11 aprile 2017, ha pronunciato la
seguinte

ORDINANZA

ex art. 669-terdecies c.p.c.

nella causa iscritta al n. 3675 Reg. Reclami dell'anno 2016

TRA

**MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO -
AMBITO TERRITORIALE DI LATINA, RAPPRESENTATO E DIFESO
DALLE DOTT.SSE VINCENZA SCIORTINO E MARIA GRAZIA LUPPI AI
SENSI DELL'ART. 417-BIS C.P.C., ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATO
PRESSO LA SEDE DI LATINA, VIA LEGNANO N. 34,**

RECLAMANTI

E

rappresentate e difesa dall'avvocato Tiziana
Agostini, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Latina, Carducci 7,

RECLAMATA

osserva

-L'odierna reclamante, inserita nelle GAE della provincia di Latina per la scuola dell'Infanzia, in data 3.2.2015 ha ottenuto dall'Azienda USL di Latina il certificato attestante invalidità in misura pari al 50% e, giusto disposto dell'art. 14, comma 2 quater, della Legge 14 del 2012, ha ottenuto in data 13.6.2012 il certificato di iscrizione negli elenchi dei disabili disoccupati ed in data 1.7.2016 ha presentato la domanda di inserimento negli elenchi dei beneficiari per il diritto alla riserva "N". Ha chiesto, con istanza *ex art. 700 c.p.c.* in corso di causa il diritto al riconoscimento del riserva ai sensi della L. 68/99 nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della provincia di Latina per la scuola dell'infanzia a decorrere dal 1.9.2016, atteso che l'amministrazione negava il diritto alla riserva in quanto la ricorrente, negli aa.ss. 2014/15 e 2015/16 aveva lavorato per più di 8 mesi, ignorando, secondo la ricostruzione della [] la certificazione del collocamento che attestava lo stato di disoccupazione all'atto dell'aggiornamento della graduatoria.

- il Ministero resistente si è costituito, resistendo alla domanda;
- l'istanza cautelare è stata accolta con ordinanza in data 2 novembre 2016 n. 12665/2016 resa nell'ambito del procedimento RG 2843/2016, avverso la quale il MIUR ha proposto l'odierno reclamo, deducendo in sostanza che il provvedimento impugnato avrebbe male interpretato la normativa di riferimento.

-si è costituita [] istando per il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza reclamata.

- la causa è stata trattenuta in riserva all'udienza del 11 aprile 2017;

-osserva il collegio come [], inserita nelle GAE della provincia di Latina per la scuola dell'infanzia, iscritta negli elenchi dei disabili disoccupati ha presentato domanda di inserimento negli elenchi dei beneficiari per il diritto alla riserva "N".

L'ordinanza oggi impugnata le riconosceva il diritto a vedersi attribuita la riserva "N" a valere sulle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Latina.

Lamenta l'amministrazione convenuta che la ricorrente avrebbe perso lo stato di disoccupazione, atteso che l'odierna reclamata negli aa.ss. 2014/15 e 2015/16 aveva lavorato per più di otto mesi; ai sensi art. 4 d.lvo 181/2000, dunque, ciò comportava il mancato riconoscimento della riserva.

Si è costituita osservando che le domande di aggiornamento devono essere presentate durante l'anno scolastico (maggio-giugno) ossia quando il personale precario risulta assunto e quindi è privo del requisito della disoccupazione. Evidenziava ancora che la legge 14 del 2012 all'art. 14 comma 2 quater ha previsto la possibilità di aggiornare il titolo di riserva con cadenza annuale e che il Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca con proprio n. 495 del 22.6.2016 ha fissato all'8 luglio 2016 il termine per tale aggiornamento.

La ricorrente in data 1 luglio, cessato il proprio rapporto di lavoro a termine, si è nuovamente iscritta al collocamento nelle liste speciali per gli invalidi e ha presentato domanda di aggiornamento per poter beneficiare della riserva dichiarando e documentando il proprio stato di disoccupazione.

Ciò premesso osserva il collegio come il D.M. 44/2011, dettato per l'aggiramento delle Gae, all'art. 1, comma 4, stabilisce che ai fini dell'assunzione sui posti riservati, gli interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'art. 8 della legge n. 68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa.

Il collegio ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal primo giudice secondo cui *"...l'esercizio del diritto del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro, garantito con l'attribuzione della quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, non può essere denegato per effetto di una circostanza del tutto transitoria quale la pendenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato che, pur se tradotto in una supplenza di durata annuale,*

conserva, per la precarietà della condizione lavorativa in cui si traduce, la sua ontologica difformità rispetto ad una nozione di stabilità del rapporto.” Ed ancora che ““L’art. 16, secondo comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68 garantisce l’instaurazione del rapporto di lavoro con i disabili che abbiano acquisito l’idoneità nei pubblici concorsi, dettando un principio generale che non può essere in alcun modo violato, considerata la pregnanza dell’obbligo solidaristico cui deve essere informato l’agire della P.A. (al pari del datore di lavoro privato) ai sensi dell’art. 38 della Costituzione. Ne consegue che, in materia di pubblico impiego privatizzato, ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti riservati, sicché l’inserimento nelle graduatorie del personale disabile che abbia conseguito l’idoneità nei concorsi pubblici (nella specie concorso per il reclutamento di personale docente) ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, determina il diritto all’assunzione a prescindere dallo stato di disoccupazione o di precaria occupazione dell’invalido” (Cass. Sent., 24723 del 20.11.2014).

L’ordinanza va poi confermata anche sotto il profilo del periculum in mora, avendo parte ricorrente dedotto che il suo reddito costituisce l’unica fonte di sostentamento per sé e per il figlio convivente di dieci anni.

La domanda va pertanto respinta per difetto del *fumus* e va conseguentemente confermata l’ordinanza reclamata.

Le spese si compensano per la novità e complessità delle questioni trattate e per l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

P.Q.M.

1. respinge il reclamo e, per l’effetto, conferma l’ordinanza reclamata;
2. compensa le spese di lite della presente fase di giudizio.

Così deciso in Latina, li 11 aprile 2017

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ssa Michela Francorsi



IL PRESIDENTE

Dott. Enrico Pandolfi

